

PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE PER OGGETTO: “SOCIETA’ EDISON NEXT RECOLOGY SRL – PROGETTO RELATIVO AD UNA PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E PER LA PRODUZIONE DI “END OF WAST” IN VIALE DELL’INDUSTRIA. VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 25 (LOCALIZZAZIONE NUOVA INDUSTRIA INSALUBRE) E DELL’ART. 31 COMMA 7 (DEROGA ALLA’ALTEZZA) DELLE N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

L’intervento di cui parliamo riguarda l’insediamento di un’industria insalubre di prima classe.

La norma di riferimento base, risale al Regio Decreto 27.07.1934 che con i 90 anni trascorsi viene ritenuta troppo datata, ma costituisce ancora una fonte legislativa in vigore.

Ai sensi del Regio Decreto il Podestà allora, il Sindaco oggi ha un ruolo fondamentale quale massima autorità sanitaria locale in merito all’autorizzazione o al diniego di localizzazione di industrie insalubri e pericolose.

L’art. 216 dispone che le industrie insalubri debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni e possono essere permesse quando il proponente “provi” e ripeto provi che l’attività non reca nocumento alla “salute del vicinato”.

A sostegno dell’intervento Edison sottolinea che la produzione di rifiuto è in aumento per oltre 1,5 milioni di tonnellate nella regione e oltre 7,8 milioni nel bacino d’utenza, che indica potenzialmente almeno fino al Veneto, al Lazio e all’Abruzzo.

Sono poco dettagliati però i siti e le aree di provenienza e non si parla certo di applicazione del principio di prossimità.

Non si conoscono nel dettaglio tipologia, qualità e rispettive quantità dei rifiuti trattati ma si leggono solo indicazioni generiche.

Anche Ast ha richiesto indicazioni circa i quantitativi trattati ed i limiti massimi giornalieri, settimanali, mensili e annuali, ma non c’è un’indicazione precisa.

Edison sottolinea che nelle Marche non sono attivi impianti in grado di produrre materia end of waste (letteralmente fine degli sprechi) per cui l’impianto sarebbe un’opportunità in considerazione della presenza di più di 1100 siti contaminati.

La capacità dell'impianto per la linea soil washing (letteralmente lavaggio del terreno) risulta di 110.000 tonnellate, 650 al giorno, mentre per le altre linee 175.000 tonnellate, 900 al giorno.

Edison indica una sua autolimitazione fino a 1000 tonnellate giorno, ma la potenzialità è enormemente superiore.

Secondo lo studio di impatto ambientale, dal punto di vista della localizzazione, non esisterebbero alternative concrete rispetto alla proposta e non vengono trattati dettagli su altre ipotesi prese realmente in considerazione.

La scelta della localizzazione dovrebbe essere il risultato di un confronto e un'analisi comparativa tra più siti idonei con lo scopo di dimostrare che la soluzione proposta rappresenta la migliore tra le possibili scelte. La disamina delle alternative progettuali è di norma l'elemento cardine nelle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Nello studio per l'individuazione del sito ci si aspetterebbe la dimostrazione che la soluzione proposta presenti, rispetto ad altre, il miglior rapporto tra costi e benefici per il territorio e per l'ambiente.

Per contro, nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'impianto, Edison mette in evidenza diversi aspetti negativi, ma tutti legati sostanzialmente allo sviluppo economico e non alla salute dei cittadini.

Il recupero è e sarà di certo un elemento fondamentale nell'ottica di un'economia circolare sostenibile, ma con un preciso riferimento al territorio e alle quantità prodotte dal territorio stesso.

In definitiva gli impatti risultano tutti negativi, lievi e reversibili nel breve periodo.

Dai dati sul traffico si rileva un flusso giornaliero sulla SS76 di 26.740 mezzi totali, con un incremento del 10,40% dopo l'insediamento di Amazon e solo un ulteriore 0,43% dovuto al nuovo impianto di trattamento rifiuti.

In termini di emissioni nell'ora di punta del traffico si rilevano incrementi di anidride carbonica pari al 7,50% con il nuovo insediamento di Amazon e al 10,9% con l'impianto Edison, di ossidi di azoto rispettivamente del 6,60% e del 9,60%, di polveri sottili del 7,30% e del 11,2%, di composti organici volatili del 8,30% e del 12,00%.

Lo studio sugli impatti viabilistici conclude che la capacità di deflusso della SS 76 è ancora ampiamente sotto il limite di saturazione.

Questo dovrebbe tranquillizzare perché anche l'apertura di Amazon non darà alcun problema. Sarà vero ? Lo vedremo.

La qualità dell'aria come rilevata e descritta rientra nella norma ma presenta già alcuni superamenti dei limiti per quanto riguarda le polveri sottili.

Lo studio dell'Università di Roma Tor Vergata basa tutta la sua relazione su dati forniti dal committente Edison.

Si inizia sostenendo che le emissioni da traffico non interessano i centri abitati perché l'intervento è in zona produttiva industriale e qui si vedono evidentemente trascurate altre presenze importanti nella zona.

Quali contaminanti target sono stati considerati biossido di azoto, biossido di zolfo, polveri sottili pm10, polveri pm2,5, acido cloridrico, ammoniaca, composti organici volatili totali, tutti veleni per la salute umana.

Tutti i recettori sensibili considerati dallo studio sono troppo lontani e hanno indici di pericolo e valori di rischio cancerogeno entro i limiti, ma non il recettore centro direzionale Zipa ovviamente, per il quale il rischio viene considerato accettabile con misure di mitigazione (incredibile il termine accettabile). Di seguito si evidenzia che la scuola al momento non è presente in zona ma qualora ci fosse l'esposizione per i bambini sarebbe ridotta a poche ore e a soli tre anni (allucinante).

E' noto da tempo il superamento nell'area della soglia di contaminazione per il parametro tetracloroetilene ma Edison ha comunicato che non ha intenzione di attivarsi nell'ambito della procedura di bonifica.

Secondo il piano rifiuti l'area presenta un livello di penalizzazione di magnitudo di "attenzione" e si parla solo di impianti di gruppo c e d, non anche di amianto.

Per l'amianto i modelli comunemente utilizzati per stimare la dispersione in atmosfera non risultano adeguati, ragion per cui viene indicato come possibile esclusivamente un monitoraggio post operam, ovvero si valuterà dopo.

In conclusione si dice che l'impatto sulla salute della popolazione può essere considerato ampiamente accettabile.

Il DM 152/2022 e il nuovo DM 127/2024 non prevedono la modalità del lavaggio quale processo di trattamento sui rifiuti quindi l'attività di recupero proposta consiste in una disciplina end of waste da valutare caso per caso come sostiene l'Arpam.

L'Arpam evidenzia anche che già l'impatto ante operam non è trascurabile per alcuni inquinanti, quali acido cloridico, ammoniaca, biossido di azoto, pur se ancora sotto i valori limite.

Il trattamento di terreni contaminati da amianto con produzione finale di materiale riutilizzabile come end of waste non sembra trovare un preciso fondamento normativo nell'ordinamento italiano, che non contempla criteri per il recupero dell'amianto, non prevede riutilizzi post trattamento, non prevede rilascio di end of waste per matrici contenenti amianto.

In Italia risulta mancante una disciplina specifica della inertizzazione dell'amianto e bisognerebbe accertare, come sembra, se interventi siano stati in passato impediti, in assenza di un quadro giuridico di riferimento e secondo il principio di precauzione.

E' evidente che non è possibile escludere, nella movimentazione, eventuali rilasci accidentali di fibre nel suolo e nell'aria e non è possibile escludere un danno potenziale per la salute umana, come non è possibile escludere che la contaminazione possa sommarsi a quella già presente in falda.

Nella complessità ed imponenza dell'impianto che potrebbe trattare anche rifiuti nazionali e sovranazionali, quella relativa al rischio amianto è la parte più fortemente preoccupante per la possibile liberazione di fibre dal camino, dalle acque di lavaggio e dalla movimentazione in genere.

Sappiamo che l'esposizione a fibre di amianto, anche brevi e non solo legate all'ambiente lavorativo, provoca un tumore maligno, ovvero il mesotelioma pleurico, con un possibile periodo di latenza anche di oltre 40 anni.

Anche la metodologia di trattamento del soil washing non può essere considerata indenne da rischi di contaminazione per i lavoratori impiegati e per la popolazione esposta.

Gli organi preposti Arpam ed Ast hanno sottolineato la pericolosità dell'amianto ed hanno *“evidenziato l'assenza all'interno della valutazione di impatto sanitario di metodologie alternative, a fronte della mancata modellizzazione della dispersione aerodiffusa delle fibre, con conseguente necessità di un rafforzamento del monitoraggio delle emissioni e la definizione di soglia di allerta predefinita, nonché l'adozione di piani d'emergenza e misure di mitigazione specificatamente progettate*

per tale tipologia di rischio, oltre alla richiesta di una relazione di dettaglio riguardante la movimentazione dei rifiuti contenenti amianto”.

E' stata richiesta anche un'analisi del percorso di tutte le tipologie di acque in uscita dall'impianto, compresa la localizzazione di immissione nei corpi idrici naturali ma la sintetica risposta sottolinea che chi di competenza ha espresso un parere favorevole e gli scarichi saranno regolarmente a norma di legge.

In merito al sito Natura 2000 Esino secondo la Provincia le informazioni acquisite indicano che l'intervento determinerà un'incidenza significativa ovvero permane un margine di incertezza e che per il principio di precauzione non permette di escludere una incidenza significativa, per cui lo screening di incidenza si conclude negativamente.

L'intervento ricade in zona TE 2.2 ovvero città consolidata con destinazione d'uso di tipo industriale, artigianale, di produzione e terziarie con destinazioni complementari, residenze e uffici, complessi terziari, centri commerciali, esercizi commerciali, attrezzature per lo spettacolo, la ricreazione e il tempo libero, attività ricettive e pubblici servizi, servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano, sedi di associazioni, attrezzature di pubblico interesse.

La zona è comunque storicamente caratterizzata da attività differenziate.

L'altezza massima della copertura non deve superare i 9 metri, tuttavia in ragione di particolari e comprovate esigenze tecnico produttive il limite non vincola gli impianti per produzione, trattamenti, lavorazioni speciali.

L'eventuale deroga al limite d'altezza è comunque subordinata alla valutazione e approvazione del consiglio comunale perché l'intervento deve conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante.

Il progetto prevede, oltre al recupero di strutture esistenti, anche la realizzazione di ulteriori volumi e manufatti, essenzialmente in 7 corpi di fabbrica, ovvero un capannone di altezza massima di 10,80 metri, serbatoi dell'altezza di 12,60 metri, un nuovo impianto fumi di 12,00 metri, un impianto abbattimento emissioni di 16,50 metri, un silo di 18,20 metri, serbatoi rispettivamente di 14,50 metri, 13,15 metri e 11,20 metri, un impianto biologico di 9,80 metri.

I corpi di fabbrica e manufatti raggiungono altezze non compatibili con il contesto e con il tessuto edilizio circostante, anche in considerazione che la deroga non

riguarderebbe un determinato elemento puntuale, ma si riferisce alla totalità del complesso impiantistico, con un rilevante impatto visivo non accettabile.

Nello schema di deliberazione predisposta, i tecnici comunali hanno prodotto un documento istruttorio ben definito e articolato, con puntuali motivazioni per quanto riguarda le specifiche competenze del Comune, relative alla deroga per le altezze e all'insediamento di industria insalubre.

L'annunciata proposta di messa in opera di misure di abbattimento, di mitigazione, di piani di emergenza post operam non può assolutamente fornire adeguate garanzie e dimostra per contro l'assenza di "prove" come richiesto dal Regio Decreto del 1934 sull'esistenza di un'idonea tutela della salute pubblica.

La collocazione di un nuovo insediamento gigantesco per dimensioni e per quantitativi delle materie trattate e degli inquinanti emessi, posto in prossimità di recettori sensibili, porta ad esprimere un "no" più che motivato.

Non sussistono motivazioni valide, sostenibili e ragionevoli per assentire una deroga alle altezze delle strutture edilizie né per esprimere un parere favorevole alla localizzazione in assenza di garanzie ed adeguate cautele circa i rischi per la salute.

Anche ai sensi dei citati artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie si deve esprimere pertanto un chiaro, determinato e convinto diniego assoluto.

Roberto Renzi